



ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Approvato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale

n. 52 del 16.09.2020

ART. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2

Numero e competenze delle Commissioni

Le Commissioni Consiliari Permanenti istituite in seno al Consiglio Comunale di Andria sono cinque ed hanno le seguenti competenze:

1[^] Commissione “delle Istituzioni” svolge l’alta vigilanza sulla trasparenza della gestione e sull’attuazione dello Statuto e dei Regolamenti. In particolare esprime pareri sulle proposte deliberative concernenti il Bilancio di Previsione, il D.U.P., il bilancio consuntivo, le variazioni e l’assestamento di bilancio, gli appalti, i contratti, le convenzioni, le concessioni.

2[^] Commissione “della Struttura” esprime pareri sulle proposte deliberative concernenti gli affari generali e il personale, le somministrazioni di beni e servizi necessari per il funzionamento degli edifici pubblici di proprietà comunale, il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la loro gestione.

3[^] Commissione “della Economia” esprime pareri su proposte deliberative concernenti i tributi locali, le attività produttive, le pianificazioni mercantili, artigianali, agricole, turistiche, i problemi del lavoro e della sicurezza del lavoro.

4[^] Commissione “dei Servizi” esprime pareri su proposte deliberative concernenti i Servizi Sociali, ecologici e sanitari, dell’istruzione, cultura, sport, spettacolo e tempo libero. In particolare essa è competente per tutte le questioni della promozione, attuazione e consolidamento delle politiche familiari, delle condizioni della pari opportunità uomo-donna, della solidarietà verso i disagiati, gli anziani, i giovani, i minori, per la pianificazione e la somministrazione di ausili ai tossicodipendenti, di alternative efficaci alla devianza minorile, per l’igiene dell’ambiente e la prevenzione delle malattie sociali.

5[^] Commissione “dell’Ambiente e della protezione civile” esprime pareri sulle proposte deliberative concernenti le pianificazioni pubbliche e private del territorio, la sorveglianza delle compatibilità ambientali nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia privata residenziale e produttiva, l’arredo urbano, centro storico, monumenti, frazioni, beni ambientali e culturali, edilizia scolastica, della protezione civile.

La Conferenza dei Capigruppo, pur svolgendo i compiti previsti dall’art. 23, comma 4. dello Statuto comunale, non costituisce una Commissione consiliare e per le sedute di tale organo non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

ART. 3

Composizione e costituzione

Ciascuna Commissione Consiliare Permanente è composta da n. 6 consiglieri ad esclusione della 1^a e della 5^a Commissione che sono composte da n. 7 consiglieri.

La rappresentanza complessiva delle Commissioni Consiliari Permanenti è proporzionale alla consistenza numerica di ciascun Gruppo Consiliare.

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite con deliberazione consiliare, in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, immediatamente dopo la comunicazione della Giunta, su proposta del Sindaco e sulla base delle designazioni fornite in forma scritta dai Capigruppo.

Le Commissioni Consiliari restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

Ogni Consigliere Comunale può far parte di una sola Commissione, salvo che non sia incaricato di sostituire il Sindaco o un Assessore per la durata del rispettivo loro mandato.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione di cui è componente, può essere sostituito da un Consigliere appartenente al suo stesso Gruppo, designato da lui stesso o dal Capogruppo con delega scritta da esibire prima dell'inizio della seduta.

È consentita la partecipazione dei Consiglieri Comunali ai lavori di tutte le Commissioni senza diritto di voto.

I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle Commissioni Consiliari Permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dalla Segreteria della Commissione.

ART. 4

Funzioni

Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità allo Statuto, costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale.

Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, esprimono parere obbligatorio sulle proposte deliberative di competenza del Consiglio Comunale.

Esercitano, altresì, attività di vigilanza sullo stato di attuazione di piani e programmi generali e settoriali di cui all'art. 24, comma 3 dello Statuto.

L'attività di vigilanza può essere conoscitiva, di controllo e propositiva.

I documenti conclusivi devono essere votati e trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale che li iscriverà all'O.d.G. della prima seduta utile di Consiglio Comunale.

In attuazione della previsione statutaria concernente la funzione cognitoria delle Commissioni Consiliari Permanenti (art. 24, c. 2 dello Statuto), il Sindaco dispone la trasmissione ai commissari delle Deliberazioni della Giunta Comunale.

Le Commissioni consiliari permanenti possono svolgere sopralluoghi esterni.

ART. 5

Elezione Presidente e Vice Presidente

Entro cinque giorni dalla loro costituzione, il Sindaco convoca le Commissioni Consiliari Permanenti per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.

La riunione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed ha carattere meramente elettorale.

Si vota su proposte di candidature presentate dai commissari sino all'inizio delle operazioni di voto.

La seduta è valida se sono presenti almeno **quattro** commissari.

Si procede prima alla elezione del Presidente e alla proclamazione del commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti e, comunque, non meno di quattro, il quale assume subito le funzioni.

Quindi, con le stesse modalità, si procede alla elezione del Vice Presidente.

Alla proclamazione segue l'immediata assunzione delle funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente di una Commissione consiliare dalla sua carica, il Vice Presidente deve convocare e presiedere la Commissione per la rielezione del Presidente entro dieci giorni dalle dimissioni effettive. In caso di dimissioni del Presidente come componente effettivo della commissione o di sua cessazione dalla carica di consigliere, il Vice Presidente convoca e presiede la Commissione. Entro dieci giorni dalla surroga del consigliere dimissionario si procederà all'elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente non può essere votato come Presidente, salvo sue dimissioni dalla carica prima delle operazioni di voto. In caso di dimissioni del Vice Presidente o di sua cessazione dalla carica di consigliere, è compito del Presidente della Commissione provvedere a quanto disciplinato nel presente comma.

ART. 6

Convocazione

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle adunanze e stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai componenti effettivi e di diritto della Commissione presso l'indirizzo loro assegnato dall'Amministrazione.

La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata.

Della convocazione è data comunicazione, con le stesse modalità disciplinate nel precedente comma, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore e al Dirigente al ramo o suo delegato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni nei casi di assenza o d'impedimento. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere anziano per legge fra i componenti effettivi della Commissione.

La presenza dell'Assessore competente per materia è obbligatoria ma non necessaria ai fini della valida formazione degli atti della Commissione.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni qualvolta gliene facciano richiesta motivata almeno quattro componenti effettivi entro cinque giorni dalla data della richiesta; in mancanza vi provvede il Sindaco.

Qualora sia il Presidente che il Sindaco non ritenessero legittima o disattendessero la richiesta, della stessa il Sindaco ne investe la Conferenza dei Capigruppo che delibera in merito, in via definitiva, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai Commissari almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato.

La convocazione è pubblicata sia all'Albo Pretorio che sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

La documentazione relativa alla pratica all'Ordine del Giorno delle Commissioni deve essere posta a disposizione dei commissari presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, salvo il caso di convocazione d'urgenza in cui la documentazione deve essere depositata almeno 24 ore prima della riunione.

Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

ART. 7

Pareri

Il parere può essere richiesto in via ordinaria ovvero in via di urgenza.

Nel primo caso il Presidente convoca la Commissione entro 48 ore utili dal ricevimento della proposta di deliberazione su cui è dovuto il parere.

Nel secondo caso la riunione deve tenersi non prima di 24 ore dall'arrivo della proposta e non oltre 24 ore utili prima della riunione del Consiglio Comunale già convocato, al cui O.d.G. è iscritto il provvedimento.

Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.

ART. 8

Validità e svolgimento

La seduta è valida se, entro mezz'ora dall'orario stabilito, si raggiunge il numero di quattro commissari.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei lavori. In caso di assenza del numero legale, ad inizio lavori, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Qualora nel corso dei lavori venga a mancare il numero legale, benchè la Commissione si sia insediata regolarmente, la seduta automaticamente si scioglie.

Le sedute di Commissione sono pubbliche, salvo i casi di riservatezza previsti dalla legge.

Gli uditori dovranno osservare lo stesso comportamento previsto per le riunioni del Consiglio Comunale; qualora gli uditori o parte di essi impediscano il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente della Commissione può chiederne l'allontanamento e può proseguire i lavori a porte chiuse.

Ove la Commissione, anche se convocata, non dovesse raggiungere il numero legale o ritenesse di dover rinviare l'argomento per eventuali approfondimenti, l'aggiornamento potrà essere effettuato una sola volta sul medesimo argomento.

Qualora la Commissione non dovesse raggiungere il numero legale alla seconda seduta formalmente convocata sullo stesso provvedimento, la proposta di deliberazione è rimessa alla potestà del Consiglio Comunale.

ART. 9

Sedute non pubbliche

Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:

- quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;

- quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
- quando, all'unanimità, i componenti delle Commissioni chiedano che la pratica sia trattata in seduta segreta.

Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

ART. 10

Segreteria delle Commissioni

L'Amministrazione comunale, sentito il Presidente del Consiglio, è tenuta ad adottare le idonee misure organizzative al fine di assicurare l'assolvimento delle funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale ascritto almeno alla categoria "B", designato dal Segretario Generale o, in mancanza di questa designazione, dal Dirigente Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali e straordinariamente, in caso di assenza o d'impedimento, sono svolte da un componente nominato ad inizio della seduta dal Presidente della Commissione.

Il Segretario di Commissione predispone gli atti, provvede a ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione, ha l'obbligo di redigere e tenere il Registro dei verbali e cura la verbalizzazione sommaria della seduta.

Il verbale deve riportare l'ordine del giorno, l'orario d'inizio e di chiusura dei lavori, il nominativo dei presenti, gli interventi sommari, gli esiti di eventuali votazioni e l'allegato di ogni eventuale documento presentato.

Il verbale viene sottoscritto congiuntamente dal segretario e dal Presidente della Commissione e pubblicato sul sito istituzionale della Città di Andria.

I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura del segretario, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno. Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare al segretario devono essere riportate nel verbale.

Le sedute delle Commissioni devono, altresì, essere registrate su supporto magnetico e/o informatico depositato agli atti della Segreteria.

Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.

La partecipazione dei Consiglieri ai lavori della Commissione è certificata dalle firme, attestanti l'orario di entrata e di uscita, apposte sul foglio di presenza compilato a cura del segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

Ai componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, temporanee e speciali compete la corresponsione del gettone di presenza, nella misura stabilita dalla legge, per l'effettiva partecipazione intesa come la presenza del consigliere alla seduta per almeno il 60% della sua durata.

ART. 11

Sedute congiunte

Per l'esame di questioni che investono diversi ambiti di competenza le Commissioni Consiliari possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi Presidenti.

La seduta delle Commissioni congiunte è valida quando risultano presenti la metà più uno del totale dei componenti effettivi.

ART. 12

Assegnazione atti alle Commissioni

Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione Consiliare permanente competente per materia.

Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite in seduta congiunta sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito.

Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito.

ART. 13

Commissioni temporanee o speciali

Le Commissioni Consiliari temporanee o speciali e quelle eventualmente istituite ad iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 10 dello Statuto disciplinano il loro funzionamento nel rispetto delle norme del presente regolamento, salvo diverse espresse prescrizioni del Consiglio Comunale.

ART. 14

Accesso agli atti

I componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.

ART. 15

Norma finale di rinvio

Le norme del presente Regolamento che risultassero in contrasto, per effetto di ius superveniens, con norme di legge o di regolamenti sono automaticamente abrogate e sostituite dalle medesime, prescindendo dai formali provvedimenti di adeguamento regolamentare alle superiori fonti normative.

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.

Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari.